

Ordinanza sui provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovracantonale in relazione all'epidemia di COVID-19

(Ordinanza COVID-19 eventi pubblici)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11a della legge COVID-19 del 25 settembre 2020¹,

ordina:

Sezione 1: Principi

Art. 1

¹ In base all'articolo 11a della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 la Confederazione partecipa, nei limiti del credito d'impegno autorizzato dall'Assemblea federale, ai costi assunti da un Cantone per sostenere gli organizzatori di eventi pubblici quali eventi sportivi o culturali o fiere specializzate o per il grande pubblico in Svizzera (imprese organizzatrici), a condizione che:

- a. le imprese organizzatrici e i loro eventi sostenuti dal Cantone soddisfino i requisiti di cui alla sezione 2;
- b. la forma del sostegno da parte del Cantone risponda ai requisiti di cui alla sezione 3;
- c. il Cantone soddisfi i requisiti di cui alla sezione 4 e agli articoli 17 e 18;
- d. l'impresa organizzatrice abbia sede nel Cantone in questione o l'evento si svolga in tale Cantone.

¹ RS 818.102

² La Confederazione non partecipa ai costi assunti da un Cantone per sostenere:

- a. imprese organizzatrici il cui capitale è detenuto complessivamente per oltre il 10 per cento dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni con più di 12 000 abitanti;
- b. eventi regionali o locali (art. 11a cpv. 7 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020);
- c. eventi politici e religiosi.

Sezione 2: Requisiti relativi agli eventi e alle imprese organizzatrici

Art. 2 Eventi

¹ Il Cantone può sostenere eventi di importanza sovracantonale previsti tra il 1° giugno 2021 e il 30 aprile 2022 che, a causa dell'epidemia di COVID-19, sono annullati o posticipati su ordine successivo delle autorità (art. 11a cpv. 1 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020).

² Può prevedere il sostegno di eventi che non sono annullati ma che, su ordine delle autorità, rispetto all'evento autorizzato possono successivamente svolgersi solo riducendo il numero di persone di oltre il 30 per cento o senza ristorazione, se in questo modo la prestazione di sostegno cantonale si riduce rispetto a quella che sarebbe stata accordata in caso di annullamento.

³ Non entrano in considerazione gli eventi:

- a. che al momento della presentazione della domanda non sono ammessi, secondo l'articolo 6a dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020² o secondo il diritto cantonale, per la data dell'evento prevista; o
- b. la cui autorizzazione è revocata perché l'impresa organizzatrice non rispetta le condizioni di autorizzazione previste dall'articolo 6a dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare o dal diritto cantonale, in particolare i requisiti relativi al piano di protezione.

⁴ Gli eventi devono:

- a. essere aperti al pubblico e ideati per accogliere più di 1000 persone al giorno;
- b. avere un'importanza sovracantonale, ovvero rivolgersi a un pubblico o a una cerchia di partecipanti che si estende oltre il Cantone in cui si svolge l'evento.

⁵ L'impresa organizzatrice deve dimostrare al Cantone che l'evento può autofinanziarsi.

² RS 818.101.26

Art. 3 Impresa organizzatrice

¹ L'impresa organizzatrice ha la forma giuridica di un'impresa individuale, di una società di persone o di una persona giuridica con sede in Svizzera.

² Dispone di un numero d'identificazione delle imprese (numero IDI).

Art. 4 Presentazione della domanda

¹ L'impresa organizzatrice presenta anticipatamente una domanda per ogni evento all'autorità cantonale competente di cui all'articolo 14 capoversi 1–3. Se un evento coinvolge più imprese organizzatrici, la domanda è presentata da quella che ne assume l'intera responsabilità.

² Per quanto riguarda la data, la durata, il luogo dell'evento e il numero previsto di persone, la domanda presentata secondo la presente ordinanza deve essere conforme all'autorizzazione cantonale secondo l'articolo 6a dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020³ e secondo il diritto cantonale.

³ Le domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2022.

Art. 5 Documenti e giustificativi

¹ L'impresa organizzatrice deve presentare la domanda accompagnata in particolare dai seguenti documenti:

- a. una descrizione dell'evento, in particolare il tema, la data e la durata, il luogo, il numero previsto di persone e la motivazione della misura in cui il pubblico o la cerchia dei partecipanti si estende oltre il Cantone in cui si svolge l'evento;
- b. l'autorizzazione cantonale già rilasciata per l'evento, qualora sia necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 6a dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020⁴ o secondo il diritto cantonale; se l'autorizzazione non è ancora stata rilasciata, una conferma del Cantone in cui si svolge l'evento secondo la quale quest'ultimo soddisfa le condizioni previste dall'articolo 6a dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare e le condizioni cantonali;
- c. le entrate e le uscite preventivate, che dimostrano la copertura dei costi secondo l'articolo 2 capoverso 5;
- d. un giustificativo dei contributi pubblici preventivati;
- e. un'eventuale decisione negativa del Cantone in cui ha sede l'impresa.

² L'impresa organizzatrice deve confermare che:

- a. in caso di annullamento rimborsa interamente gli ingressi pagati;
- b. ha stipulato le assicurazioni e le convenzioni di annullamento abituali nel settore;

³ RS 818.101.26

⁴ RS 818.101.26

- c. alla data di chiusura dell'ultimo bilancio non era sovraindebitata o da allora ha rimediato in modo dimostrabile a un eventuale sovraindebitamento;
- d. al momento della presentazione della domanda non è oggetto di una procedura di fallimento o di una procedura concordataria o non si trova in liquidazione e che nei suoi confronti non è in corso un'inchiesta o non è stata pronunciata una condanna nel quadro della prevenzione, della lotta e del perseguimento di abusi connessi agli aiuti finanziari COVID-19.

³ È tenuta a fornire all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

Sezione 3: Requisiti relativi alla forma della prestazione di sostegno dei Cantoni

Art. 6 Decisioni sulla prestazione di sostegno

¹ Il Cantone che accorda il sostegno emana, in fase di pianificazione, una decisione sulla garanzia della partecipazione ai costi non coperti.

² Se un evento deve essere annullato o posticipato o può svolgersi solo in forma ridotta ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, il Cantone, su richiesta dell'impresa organizzatrice, emana un'altra decisione sulla partecipazione ai costi non coperti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 2.

Art. 7 Base di calcolo per la prestazione di sostegno

¹ La prestazione del Cantone all'impresa organizzatrice è calcolata sulla base dei costi non coperti. Questi ultimi comprendono le uscite effettive direttamente connesse all'evento, da cui sono dedotte le entrate effettive.

² Le entrate comprendono anche i sussidi o le indennità di enti pubblici, in particolare le indennità di cui agli articoli 11 e 12b della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

³ Un eventuale mancato guadagno non è indennizzato.

⁴ L'impresa organizzatrice deve dimostrare il danno.

⁵ È tenuta ad adottare tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per ridurre il danno.

Art. 8 Entità della partecipazione

¹ Fatti salvi i capoversi 2-4, il Cantone assume i costi non coperti secondo l'articolo 7 capoverso 1.

² L'impresa organizzatrice assume per evento una franchigia di 30 000 franchi sui costi non coperti e un'aliquota del 20 per cento dell'importo restante.

³ L'assunzione dei costi da parte del Cantone ammonta al massimo a 5 milioni di franchi per evento.

⁴ Se l'impresa organizzatrice non ha adempiuto tutti gli obblighi previsti per ridurre il danno di cui all'articolo 7 capoverso 5, il Cantone può ridurre in modo adeguato la partecipazione.

Art. 9 Anticipo

¹ Il Cantone può accordare un anticipo all'impresa organizzatrice se, dopo un esame sommario dei documenti, la prestazione di sostegno richiesta appare giustificata.

² Se la prestazione è rifiutata, l'impresa organizzatrice deve rimborsare l'anticipo.

³ Se la prestazione accordata è inferiore all'anticipo, la differenza deve essere rimborsata.

Art. 10 Giustificativi e informazioni

¹ L'impresa organizzatrice deve presentare i seguenti documenti a comprova dei costi non coperti:

- a. la chiusura dei conti dell'evento con uscite ed entrate;
- b. la prova del rimborso dei biglietti d'ingresso;
- c. il giustificativo dei contributi di cui all'articolo 7 capoverso 2;
- d. il giustificativo dei provvedimenti adottati per ridurre il danno.

² Il Cantone può esigere dall'impresa organizzatrice altre informazioni oltre ai giustificativi richiesti secondo il capoverso 1.

Art. 11 Limitazione dell'impiego dei fondi

L'impresa organizzatrice che ottiene prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 1 deve confermare al Cantone che, dopo aver presentato la domanda conformemente all'articolo 4, fino alla fine dell'anno in cui si sarebbe svolto l'evento:

- a. non decide o non distribuisce dividendi o tantièmes né rimborsa apporti di capitale; e
- b. non accorda mutui ai suoi proprietari.

Art. 12 Comunicazione dei dati

¹ Per quanto riguarda gli obblighi di fornire ragguagli e di informare, si applica l'articolo 11a capoverso 6 secondo periodo della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

² I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari COVID-19 destinati in modo specifico ai settori della cultura e dello sport sono tenuti a comunicare ai servizi cantonali competenti, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per adempiere i loro compiti.

Art. 13 Lotta dei Cantoni contro gli abusi

¹ La Confederazione partecipa ai costi derivanti dalla garanzia accordata da un Cantone alle imprese organizzatrici solo a condizione che il Cantone assicuri con mezzi adeguati la lotta contro gli abusi ed esiga il rimborso delle prestazioni indebitamente versate.

² Può in ogni momento effettuare o incaricare terzi di effettuare controlli a campione presso i Cantoni.

Sezione 4: Competenze e procedure cantonali**Art. 14** Competenze

¹ Il trattamento delle domande compete:

- a. al Cantone in cui l'impresa organizzatrice ha la propria sede o il proprio domicilio; o
- b. al Cantone in cui si svolge l'evento se il Cantone di cui alla lettera a non sostiene l'evento.

² La competenza cantonale rimane invariata in caso di trasferimento della sede dell'impresa organizzatrice nel periodo compreso tra la concessione della garanzia e la data dell'evento.

³ Le domande devono essere presentate ai servizi competenti designati dai Cantoni.

⁴ I Cantoni decidono in merito alle domande dopo un esame dei singoli casi.

Art. 15 Procedura

¹ La procedura di concessione di contributi per i quali viene richiesta la partecipazione della Confederazione è retta dal diritto cantonale.

² Per l'esame i Cantoni possono ricorrere a terzi.

Sezione 5: Entità della partecipazione federale**Art. 16**

La Confederazione partecipa per il 50 per cento alle prestazioni di sostegno dei Cantoni secondo l'articolo 8.

Sezione 6: Procedure tra i Cantoni e la Confederazione**Art. 17** Rendiconto

¹ I Cantoni rendono conto alla Confederazione delle prestazioni di sostegno garantite e di quelle effettivamente fornite. Il rendiconto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a. numero IDI e nome dell'impresa organizzatrice;
- b. nome, luogo e data dell'evento;
- c. spesa preventivata;
- d. in caso di danno, i costi non coperti e l'importo effettivamente pagato, comprese le quote della Confederazione e del Cantone.

² Il rendiconto del Cantone di cui al capoverso 1 è effettuato tramite una soluzione informatica gestita dalla SECO. La comunicazione avviene al più tardi 10 giorni lavorativi dopo la decisione sulla garanzia o sulla prestazione.

³ Il Cantone fornisce alla SECO, su richiesta, tutti i giustificativi di cui agli articoli 5 e 10 per ogni decisione di garanzia o di prestazione di sostegno effettiva.

⁴ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca può stabilire ulteriori dettagli in merito al rendiconto.

Art. 18 Fatturazione

I Cantoni fatturano successivamente alla Confederazione la partecipazione federale alle loro prestazioni di sostegno di cui all'articolo 8. Le fatture devono essere presentate alla SECO a scadenza mensile.

Art. 19 Riduzione successiva e domanda di rimborso; rimborsi

¹ La Confederazione può trattenere i pagamenti destinati ai Cantoni o chiedere il rimborso dei versamenti effettuati se risulta che i requisiti della presente ordinanza non sono stati rispettati.

² I rimborsi effettuati dalle imprese organizzatrici in seguito a false dichiarazioni e le restituzioni volontarie di contributi non rimborsabili sono ripartiti tra la Confederazione e i Cantoni in funzione della partecipazione ai costi.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20 Esecuzione da parte della Confederazione

Per quanto concerne la Confederazione l'esecuzione della presente ordinanza è di competenza della SECO.

Art. 21 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il [...] ⁵.

² Si applica fino al 30 aprile 2022.

⁵ Pubblicazione urgente del xx maggio 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr